

AVVISO PUBBLICO

PR CALABRIA FESR FSE 2021 – 2027

PRIORITA' 1

Una Calabria più competitiva e intelligente

AZIONE 1.1.1

Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca, nelle Aree e nelle traiettorie prioritarie della S3

Aiuti progetti RSI

Dicembre 2023

Sommario

1. FINALITÀ E RISORSE	4
1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	4
1.2 BASE GIURIDICA E FORMA DELL'AIUTO	4
1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA	5
1.4 RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI	5
1.5 DEFINIZIONI	6
2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	9
2.1. BENEFICIARI	9
2.2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	9
2.3. ACCORDO DI COLLABORAZIONE	11
3. ATTIVITÀ EROGABILI, INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	13
3.1. PROGETTI AMMISSIBILI	13
3.2. MASSIMALI D'INVESTIMENTO	13
3.3. DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	13
3.4. SPESE AMMISSIBILI	13
3.5. FORMA ED INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO	15
3.6. CUMULO	16
4. PROCEDURE	17
4.1. INDICAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA.....	17
4.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	17
4.3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO	17
4.4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	18
4.5. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA	18
4.6. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	18
4.7. APPROVAZIONE PROVVISORIA DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE	21
4.8. PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO DELL'OPERAZIONE	21
4.9. COMUNICAZIONE AI RICHIEDENTI DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	22
4.10. GESTIONE DELLE ECONOMIE	22
4.11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA	22
4.12. GARANZIA A COPERTURA DELL'ANTICIPAZIONE	24
5. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E REVOCHE.....	25
5.1. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	25
5.2. CONTROLLI	27
5.3. VARIAZIONI	28
5.4. CAUSE DI DECADENZA	29
5.5. REVOCA DEL CONTRIBUTO	30
5.6. RINUNCIA AL CONTRIBUTO	31
6. DISPOSIZIONI FINALI	32
6.1. INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI	32
6.2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	32
6.3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	33
6.4. FORME DI TUTELA GIURISDIZIONALE	33

6.5.	INFORMAZIONI E CONTATTI	33
6.6.	RINVIO	34

BOZZA

1. Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

1. L'Azione 1.1.1 del Programma Calabria FESR - FSE 2021 - 2027 *“Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca, nelle Aree e nelle traiettorie prioritarie della S3”* ha come obiettivo promuovere i processi di ricerca e sviluppo promossi da imprese e Organismi di Ricerca.
2. Il presente avviso è riconducibile ai seguenti settori di intervento¹:
 - i. 010. Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete
 - ii. 011. Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete;
 - iii. 029. Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici
 - iv. 030. Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare.
3. La Regione Calabria con il presente Avviso intende concedere aiuti alle imprese e agli Organismi di Ricerca per **progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale presentati in “collaborazione effettiva”²** (d'ora in avanti, anche “in collaborazione”) predisposti in conformità con le disposizioni di cui al presente Avviso.
4. Il presente avviso contribuisce all'alimentazione dei seguenti indicatori:
 - i. Indicatore di output:
 - RCO01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)
 - RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni
 - RCO10 Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca
 - ii. Indicatore di risultato:
 - RCRO2 Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari).
5. Al presente avviso non si applicano le disposizioni di cui all'Art. 73(2)(j) RDC.

1.2 Base giuridica e forma dell'aiuto

1. Il presente Avviso prevede la concessione di aiuti sotto forma di sovvenzione, sulla base di una **procedura valutativa a graduatoria**.
2. Gli aiuti sono concessi in conformità con le disposizioni di cui all'**Art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014** (d'ora in avanti, anche GBER).
3. Il presente avviso esclude il pagamento dell'aiuto a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

¹ Cfr. Tabella 1 dell'Allegato 1 al Reg. (UE) 1060/2021 (d'ora in avanti anche RDC).

² Cfr. Par. 1.5 del presente Avviso per la definizione di “collaborazione effettiva”.

1.3 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso è pari a € 20.000.000,00 ed è come di seguito articolata:
 - a) il 40% è destinato a raggruppamenti comprendenti una Grande Impresa;
 - b) il 60% è destinato a raggruppamenti che non comprendono una Grande Impresa.
2. La Regione Calabria si riserva la possibilità di riarticolazione della dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 sulla base di quanto risultante sulla base del processo di valutazione delle istanze di cui al par. 4.6 e segg. del presente Avviso.
3. Le **risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive** nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente avviso, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.

1.4 Riferimenti normativi e amministrativi

1. L'Avviso è emanato in attuazione della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno conformarsi:
 - a) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - b) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
 - c) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (**d'ora in avanti anche RDC**);
 - d) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
 - e) Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
 - f) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - g) Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - h) Decreto del Presidente della Repubblica del 5/2/2018 n° 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2021/2027;
 - i) Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

- j) Legge 12 marzo 1999, n. 68, recate norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- k) Decreto Ministro Attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI;
- l) DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- m) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
- n) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- o) Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- p) Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 "Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati";
- q) Decreto ministeriale del 10 aprile 2018 "Offerta di lavoro congrua ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015";
- r) Decisione di esecuzione C(2022) 8027 final del 3/11/2022 con la quale la Commissione Europea ha approvato il programma "Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Calabria in Italia CCI 2021IT16FFPR003;
- s) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 28 marzo 2022 con la quale è stata approvata la proposta del Programma Regionale Calabria FESR/FSE+ 2021-2027 e si è aperta la fase di negoziato a livello comunitario e nazionale;
- t) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 600 del 18 novembre 2022 di "Presenza d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 - Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti";
- u) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 13 marzo 2023 recante "Integrazione della Delibera di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre 2022 recante "Presenza d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 - Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti";
- v) Criteri di selezione Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 approvati con la nota di chiusura procedura scritta Prot. n. 225923 del 18/05/2023;
- w) DGR n. 144 del 31 marzo 2023 recante "Approvazione finale dei documenti relativi alla "S3 2021/2027", individuazione dei membri del Comitato Interdipartimentale S3 e sua istituzione";

1.5 Definizioni

1. **Ricerca Industriale:** "ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali,

in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (block-chain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche

2. **Sviluppo sperimentale:** “l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (block-chain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti”;
3. **Collaborazione effettiva:** “la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione”;
4. **Organismo di ricerca:** “un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati”;
5. **Spere di personale:** le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;

6. **Costi diretti ammissibili per il personale:** sono i costi direttamente collegati all'esecuzione dell'operazione o del progetto per i quali può essere dimostrato un nesso diretto con la singola operazione;
7. **Costi indiretti:** costi che non sono o non possono essere collegati direttamente all'esecuzione dell'operazione in questione. Tali costi comprendono spese amministrative per le quali è difficile determinare con esattezza l'importo attribuibile a un'operazione specifica o a un progetto specifico (si tratta solitamente di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per il contabile o gli addetti alle pulizie ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità ecc.);
8. **Alle normali condizioni di mercato (*arm's length*):** una situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente al principio delle normali condizioni di mercato.

BOLLA

2. Beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1. Beneficiari

1. Possono presentare domanda **Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e Grandi Imprese (GI)**, per come classificate nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e OdR, **in forma associata**.
2. I **raggruppamenti** sono costituiti da **imprese, fino ad un massimo di tre, in collaborazione effettiva**, così come la stessa è definita al par. 1.5 del presente Avviso, **con un Organismo di Ricerca³**. **Il raggruppamento può comprendere una sola Grande Impresa. I raggruppamenti con una Grande Impresa devono essere costituiti con almeno una PMI.**
3. Non sono ammesse le imprese operanti:
 - i. nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - ii. nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

2.2. Requisiti di Ammissibilità

1. Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate⁴, relativamente al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Calabria di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC);
 - b) non sussistenza, ove previsto, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data di erogazione del contributo, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice;
 - c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare (comprovata secondo le modalità di cui all'Allegato B al Modulo di domanda di cui all'Allegato 1 al presente avviso);
 - d) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto

³ Come gli stessi sono definiti al par. 1.5 del presente Avviso.

⁴ Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis del DPR 602/1973. in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Resta inteso che la previsione di cui alla lettera a) non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali multe e interessi, purché il pagamento o l'impegno sia stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.

- legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
- e) **[per le imprese]** disporre di una unità locale⁵ destinataria del sostegno di cui al presente Avviso nel territorio regionale. Per le imprese prive di sede o unità operativa in Calabria al momento della domanda, le stesse devono impegnarsi a possedere detto requisito al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso;
- f) **[per le imprese]** essere regolarmente iscritto:
- i) nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCAA territorialmente competente;
 - ii) nel caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, al Registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture o presso le Regioni se le attività dell'ente è esercitata in una sola Regione;
 - iii) nel caso di esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti (purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali), al REA – Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative presso le CCAA;
 - iv) nel caso di associazioni riconosciute a livello regionale, nell'elenco regionale delle associazioni o fondazioni riconosciute;
 - v) nel caso di associazioni o fondazioni riconosciute a livello nazionale, nell'elenco della Prefettura delle associazioni o fondazioni riconosciute;
 - vi) nel caso di società cooperative o Consorzi di cooperative, all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004;
 - vii) nel caso di professionisti obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, al pertinente albo professionale;
 - viii) nel caso di professionisti non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS;
- g) **[per le imprese]** non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014;
- h) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
- a. prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - b. salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c. inserimento dei disabili;
 - d. pari opportunità;
 - e. contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - f. tutela dell'ambiente.
- i) presentare una domanda di aiuto il cui importo totale delle spese ammissibili, quantificato – nel caso delle spese di cui alle lettere b) e c) del par. 3.4 - sulla base di appostiti preventivi, è determinato in conformità con le disposizioni di cui al par. 3.4 del presente Avviso;
- j) presentare un progetto afferente ad almeno una delle Aree di Innovazione della S3 Smart Specialization Strategy della Regione Calabria, approvata con DGR n. 144 del 31 marzo 2023⁶;

⁵ Per "unità locale" si intende l'impianto operativo o amministrativo – gestionale nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.

⁶ https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/s3-21_27.

- k) presentare una sola domanda a valere sul presente Avviso⁷ (il presente requisito si applica solo alle imprese e non agli OdR pubblici);
 - l) non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'operazione per la quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto;
 - m) non operare in uno dei settori esclusi di cui al par. 2.1 del presente Avviso;
 - n) richiedere il contributo in conformità con le disposizioni di cui al par. 3.1 del presente Avviso.
2. Per le imprese prive di sede o unità operativa in Calabria, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui alla lettera f) del precedente comma 1 sono dichiarati sotto forma di impegno e devono essere dimostrati prima dell'erogazione del primo pagamento del contributo concesso.
 3. Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa in Calabria, al momento della presentazione della domanda, deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti, secondo le norme del Paese di appartenenza, e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.
 4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in uno con la presentazione del Modulo di Domanda di cui all'Allegato 1 al presente Avviso.

2.3. Accordo di collaborazione

1. La forma associata prende le forme di un'ATS.
2. L'ATS disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:
 - a) l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
 - b) la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti della Regione Calabria, per quanto riguarda l'esecuzione del progetto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento;
 - c) l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.
3. Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:
 - a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'ATS, la convenzione preliminare alla gestione ed esecuzione del progetto;
 - b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dall'Avviso e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
 - c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione al Settore Alta Formazione, Università e Ricerca Scientifica del Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità;
 - d) coordinare i flussi informativi verso la Regione Calabria.
4. Qualora la costituzione formale dell'ATS non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti così come previsto dal par. 4.2 del presente Avviso. L'atto costitutivo (notarile) deve essere trasmesso entro _____ giorni dalla notifica dell'ammissione a finanziamento di cui al di cui al successivo par. 4.9.

5. Qualora la costituzione formale del dell'ATS sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento già costituito), le prescrizioni di cui al precedente comma 3 devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti trasmettono entro _____ giorni dalla notifica dell'ammissione a finanziamento di cui al successivo par. 4.9.

BOZZA

3. Attività erogabili, interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1. Progetti ammissibili

1. I soggetti di cui al par. 2.1 comma 1, presentano, insieme alla domanda di cui al par. 4.2 una specifica proposta progettuale in conformità con le finalità e gli obiettivi di cui al par. 1.1, corredata di tutta la documentazione di cui al par. 4.4.

3.2. Massimali d'investimento

1. Il **costo totale ammissibile** presentato a valere sul presente Avviso non è superiore a € 250.000,00 nel caso di PMI e OdR;
2. Il **costo totale ammissibile** presentato a valere sul presente Avviso non è superiore a € 3.500.000,00 nel caso di GI;
3. Il costo totale ammissibile per progetto, tenuto conto che ogni partenariato può contare al massimo 4 soggetti, pertanto, non può superare € 1.000.000,00 nel caso di partenariati senza GI, e non può superare € 4.250.000,00, nel caso di partenariati con GI;
4. Il costo totale ammissibile per progetto non è inferiore a € 300.000,00.

3.3. Durata e termini di realizzazione del progetto

1. L'avvio dei lavori⁸ per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione della domanda di contributo.
2. Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.
3. Le attività previste per il progetto proposto dovranno concludersi entro **24 mesi** dalla data concessione dell'aiuto. Entro tale termine tutte le spese ammissibili devono essere fatturate e pagate dal Beneficiario.

3.4. Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili, riconosciute applicando Opzioni Semplificate di Costo (OSC) definite dal RDC, sono individuate come di seguito:
 - a) **spese di personale⁹, per come lo stesso è definito al par. 1.5 di cui al presente Avviso.** Il costo del personale è determinato in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 53(1)(b) e 53 (3)(a) RDC sulla base del metodo adottato con _____ del __/__/____ (cfr. Allegato 6 relativamente alle Unità di Costo Standard – UCS – applicabili).
 - b) **costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.** Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

⁸ Per «avvio dei lavori» si intende: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

⁹ Costi diretti ammissibili per il personale per come gli stessi sono definiti al par. 1.5(6) del presente Avviso.

- c) **costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne** alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto.
- d) **altri costi di esercizio:** costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali e materiali di consumo specifici).
- e) **spese generali supplementari**¹⁰.
2. Le **spese di cui al precedente comma 1, lettere b), c), d) ed e)** sono riconosciute per un importo forfettario pari al **40% dei costi diretti ammissibili per il personale** in conformità con le disposizioni di cui all'Art. **56(1) RDC**.
3. Le **spese per il personale**, di cui al precedente comma 1 lett. a), sono **ammissibili** a condizione che lo stesso **sia operante nelle unità locali ubicate nella Regione**
4. Fatto salvo quanto in merito alle spese per il personale di cui al precedente comma 3, le spese possono essere **sostenute anche fuori dal territorio della Regione Calabria**, in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 63(4) RDC.
5. **Le MPMI e le Grandi Imprese sostengono almeno il 60% del totale delle spese ammissibili afferenti al progetto**¹¹.
6. Non sono spese ammissibili:
- le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di finanziamento;
 - le spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto dell'operazione;
 - le spese che non sono state effettivamente sostenute;
 - le spese che non siano verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
 - le spese che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
 - le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore con evidenza dell'addebito sul c/c bancario. Non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti o compensazioni;
 - le spese relative a interessi passivi;
 - l'IVA se recuperabile;
 - le spese relative ad attività di intermediazione;
 - le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria;
 - le commesse interne di lavorazione;
 - le spese per servizi continuativi (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale);
 - le spese relative all'acquisto di beni o servizi di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di parenti o affini, entro il terzo grado del richiedente o da imprese partecipate da soci/associati dello stesso richiedente o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente;

¹⁰ Ovvero, costi indiretti riferiti all'operazione per come definiti al par. 1.5(7) del presente Avviso.

¹¹ Pertanto, il totale dei costi ammissibili ascrivibili all'OdR che partecipa all'ATS potranno essere di importo inferiore o uguale al 40% dei costi totali ammissibili del progetto.

- o. le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
 - p. le spese per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri;
 - q. i costi diretti di Enti di certificazione (es. spese per la verifica e i controlli periodici);
 - r. i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni (ivi compresi terreni e immobili) e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato dalla relativa documentazione;
 - s. i costi per il mantenimento delle certificazioni.
7. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme:
- a. Reg. 1060/2021 (RDC);
 - b. Decreto del Presidente della Repubblica del 5/2/2018 n° 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

3.5. Forma ed intensità del contributo

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nella forma di **contributo in conto capitale (sovvenzione)**.
2. Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, le intensità di aiuto sono determinate nel modo seguente:
 - a) il **50%** dei costi ammissibili per la **ricerca industriale**
 - b) il **25%** dei costi ammissibili per lo **sviluppo sperimentale**
3. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere **umentata fino a un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili** come segue:
 - a) di **10 punti** percentuali per le **Medie Imprese** e di **20 punti** percentuali per le **Piccole Imprese**;
 - b) di **15 punti** percentuali in forza delle disposizioni di cui all'**Art. 25(6)(b)(iv) GBER**;
4. L'intensità di aiuto, conformemente alle disposizioni di cui all'**Art. 25(6)(d)(iii) GBER**, può essere aumentata di **25 punti** percentuali se risulta **soddisfatta almeno una delle due condizioni seguenti**:
 - a) i risultati del progetto di ricerca e sviluppo sono ampiamente diffusi in almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito; o
 - b) il beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di ricerca e sviluppo sovvenzionati che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso.
5. **Le intensità di cui al precedente comma 3(b) e comma 4 non possono essere combinate tra loro.**
6. Alle spese ammissibili relative agli **OdR**, così come definiti al par. 1.5, laddove questi non svolgano attività economica prevalente, **si applicano le intensità di aiuto applicate alle Piccole Imprese.**
7. Al fine della determinazione dello svolgimento di attività prevalentemente non economica degli Organismi di Ricerca, si applicano le condizioni di cui al **punto 2.1.1 di cui alla Com. CE 7388/2022 del 19/10/2022** (cfr. Allegato C al Modulo di Domanda di cui all'Allegato 1 al presente Avviso).

3.6. Cumulo

1. L'aiuto concedibile sulla base del presente Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese ammissibili.

BOLZA

4. Procedure

4.1. Indicazioni generali sulla procedura

1. Per gli adempimenti relativi alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e revoca dei contributi, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensive dei pagamenti ai beneficiari e ai controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari, l'Amministrazione Regionale si avvale del supporto tecnico di Fincalabra S.p.A., in qualità di “ _____”.
2. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al par. 1.3 del presente Avviso. L'Amministrazione Regionale si riserva, in ogni caso, la possibilità di integrazione della dotazione finanziaria di cui al par. 1.3 in relazione agli esiti del presente Avviso e di eventuali riarticolazioni delle risorse finanziarie del PR.
3. L'Amministrazione regionale e Fincalabra S.p.A., non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

4.2. Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande, compilate secondo il modulo di Domanda Allegato 1 al presente Avviso e disponibile sul sito www.calabriaeuropa.regione.calabria.it, corredata di tutti gli allegati previsti e unitamente alla documentazione di cui al par. 4.4, devono essere inviate utilizzando tassativamente la piattaforma informatica che sarà resa disponibile ai fini del presente avviso e secondo le modalità tecniche che saranno a tal fine previste ed ivi pubblicate.
2. Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone¹², deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo. In alternativa essere firmato digitalmente dal procuratore speciale del legale rappresentante dell'impresa e corredato dalla procura speciale o copia autentica della stessa munita delle necessarie dichiarazioni rese dal legale rappresentante e procuratore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000¹³.
3. La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
4. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. A tal fine i soggetti proponenti dovranno dichiarare nella domanda di aver regolarmente assolto a tale obbligo e conservare la relativa documentazione presso la propria sede o il diverso luogo indicato per la conservazione della documentazione.

4.3. Termini di presentazione della domanda di aiuto

1. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del giorno _____ e fino alle ore 18:00 del giorno _____, giorno di chiusura dei termini per la presentazione.

¹² Compresi, quindi, gli Allegati al modulo di domanda che ne costituiscono parte integrante.

¹³ La presente disposizione si applica in tutti i casi in cui è richiesta la firma del Legale Rappresentante dell'Impresa.

2. **Le domande inviate al di fuori dei termini previsti di cui al comma 1 e/o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso e/o non correttamente compilate, saranno considerate irricevibili.**

4.4. Documentazione da allegare alla domanda

1. I richiedenti dovranno presentare, **unitamente alla domanda ed agli allegati che formano parte integrante della stessa e con le modalità previste ai paragrafi 4.2 e 4.3 del presente Avviso, il Formulario di cui all'Allegato 2 al presente avviso**, completo in ciascuna delle sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante:
 - a) formulario di cui all'Allegato 2 al presente avviso, completo e regolarmente compilato in ciascuna delle sue parti e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal capofila del progetto.
2. Le **domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti** dall'Avviso, saranno considerate **irricevibili** e pertanto **non saranno accettate**.

4.5. Modalità di valutazione della domanda

1. La durata del processo di valutazione delle domande non si protrarrà, di norma, oltre i **120 giorni dalla data di presentazione della domanda**.
2. Le domande presentate saranno esaminate e valutate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) Ricevibilità:
 - rispetto delle condizioni di cui al par. 2.1.
 - completezza e regolarità della domanda e degli allegati;
 - inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall'Avviso;
 - b) Ammissibilità:
 - Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.2;
 - c) Valutazione:
 - Sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo par. 4.6.
3. Il Settore competente, attraverso il supporto di Fincalabra, in qualità di _____ effettuerà la **verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle domande di contributo**, in conformità con quanto al precedente comma 3, lettere a) e b), di norma, **entro 45 giorni dalla data di presentazione delle domande di contributo** e, successivamente, trasmette alla Commissione di valutazione, nominata dall'Amministrazione regionale, le domande ammissibili.
4. La Commissione, coadiuvata da esperti tecnici di settore, effettuerà la valutazione delle domande di contributo sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera c) e sulla base delle modalità di attribuzione di cui al par. 4.6. La Commissione concluderà i suoi lavori, di norma, **entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione delle domande ritenute ammissibili**.

4.6. Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

1. I punteggi, ai fini della valutazione di merito, saranno attribuiti alle domande ritenute ammissibili, sulla base dei criteri di seguito indicati.

Criteri di Valutazione		Parametro	Punteggio Massimo	
A. Efficacia				
A1	Capacità dell'intervento proposto di contribuire a favorire le sinergie fra imprese e sistema della ricerca nell'ambito delle filiere strategiche regionali	A1.1.) Presenza di accordi formalizzati con almeno una IR pubblica tra quelle censite nell'Allegato 3 "La Strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione della Regione Calabria" (DGR 144 del 31/03/2023) per l'utilizzo effettivo della stessa in attività coerenti con le finalità del progetto proposto	8	12
		A1.2) N di imprese in partenariato di progetto ulteriori rispetto al minimo previsto (2 punti per ogni partner aggiuntivo per le aggregazioni senza GI; 4 punti per partner aggiuntivo per le aggregazioni con GI)	4	
B. Efficienza				
B1	Qualità delle soluzioni organizzative e metodologiche individuate per la realizzazione degli interventi connesse al piano di lavoro, alla valutazione dei rischi, alle competenze e capacità del proponente, all'adeguatezza delle risorse attribuite alle singole componenti progettuali	B1.1.) N di dipendenti nelle imprese proponenti in possesso di laurea/n dei dipendenti totale delle imprese proponenti (dal 30% al 40%=5 punti; dal 41% al 50%= 10 punti; > 50%= 15 punti)	15	32
		B1.2.) livello di definizione degli obiettivi del progetto proposto in relazione allo stato dell'arte	7	
		B1.3.) pianificazione delle attività e coerenza dei tempi con i wp e i deliverables	10	
C. Utilità				
C1.	Grado di innovazione del progetto proposto rispetto allo stato dell'arte regionale/nazionale	C1.1.) quota di SS rispetto al totale del progetto (dal 30% al 40% =5 punti; dal 41% al 50%= 10 punti; > 50%= 15 punti)	15	42
	Contributo del progetto al potenziamento della capacità di ricerca tecnologica e innovazione negli ambiti applicativi individuati dalla RIS3	C1.2) TRL di partenza (da 4=3 punti; da 5 =5 punti; da 6=7 punti)	7	
	Ricadute sul sistema territoriale	C1.3) N di occupati in possesso di laurea stimati a tempo pieno e indeterminato: per compagini senza GI (4 punti per ogni occupato fino al massimo di 3 occupati); Per compagini con GI 1 punto per ogni occupato fino ad un massimo di 12). Il punteggio è incrementato di 3 punti se il n di occupati di genere femminile è superiore al 50% del numero degli occupati stimati.	15	
	Progetti incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sull'economia circolare	C1.4) Possesso da parte di una o più delle imprese che costituiscono la compagine proponente di una o più certificazioni ambientali, oltre a quelle eventualmente obbligatorie per il settore di appartenenza (ON/OFF), tra quelle seguenti: ISO 14001 ISO 50001 EMAS ISO 45001 ESG	5	
D. Sostenibilità/durabilità				
D1.	Consistenza degli strumenti e delle modalità operative in grado di assicurare la durabilità dell'intervento	D1.1.) Quota di Cofinanziamento privato. Riduzione percentuale dell'importo totale del contributo richiedibile: fino ad un massimo di 5 punti per come di seguito esposto: <ul style="list-style-type: none"> • riduzione del 6% del contributo richiedibile: 1 punto; • riduzione del 7 % del contributo richiedibile: 2 punti; • riduzione del 8 % del contributo richiedibile: 3 punti; • riduzione del 9 % del contributo richiedibile: 4 punti; • riduzione del 10% del contributo richiedibile: 5 punti. 	5	10
	Sostenibilità delle soluzioni proposte per la realizzazione dell'intervento e l'utilizzo dei risultati	D1.2) Scalabilità del progetto in termini di possibilità di replicare le soluzioni proposte in contesti simili o di estenderle su scala più ampia	5	

E. Criteri di selezione premiali				
E1		E1.1.)progetti presentati da raggruppamenti con almeno una Impresa associata ad una fondazione ITS operante nella regione Calabria (DGR 154/2022) con la disponibilità ad ospitare due o più studenti in stage (ON/OFF)	4	4
			Totale	100

BOLLA

2. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Le domande che non raggiungono un punteggio pari a 60 non saranno ammesse.
3. In tutti i casi in cui il punteggio non è attribuito sulla base di un parametro quantitativo, oggettivamente definito per come descritto alla tabella di cui al precedente comma 1, ad ognuno degli indicatori di cui alla griglia di valutazione sarà attribuito un giudizio sintetico scelto tra 7 giudizi predeterminati¹⁴ secondo la seguente tabella:

Giudizio	Coefficiente
Completamente inadeguato o non valutabile	0/6
Insufficiente	1/6
Mediocre	2/6
Sufficiente	3/6
Buono	4/6
Discreto	5/6
Ottimo	6/6

4. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette al Settore Alta Formazione, Università e Ricerca Scientifica (d'ora in avanti anche *il Settore*) i verbali delle sedute, le graduatorie dei beneficiari finanziabili, dei beneficiari finanziabili e non finanziati per carenza di fondi e l'elenco dei non ammessi, con le motivazioni dell'esclusione.

4.7. Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione

1. Il Settore pubblica sui siti istituzionali il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento di approvazione della graduatoria provvisoria, con indicazione delle operazioni finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle relative cause di esclusione.
2. I beneficiari hanno la possibilità di esercitare il **diritto di accesso entro 15 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori e possono presentare istanza di riesame entro i 5 giorni successivi all'accesso**. Il Settore, a fronte di istanze motivate e ritenute fondate, provvede a modificare gli elenchi.
3. La **valutazione delle istanze di riesame** si dovrà svolgere in tempi proporzionati al numero delle istanze pervenute e, in ogni caso, **si concluderà entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame**.

4.8. Pubblicazione degli esiti della valutazione e finanziamento dell'operazione

1. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al par. 1.3, sulla base della **graduatoria definitiva** con un Decreto di Finanziamento del Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione,

¹⁴ Al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione, ogni membro dovrà esprimere, ove il punteggio non sia rilevabile in maniera oggettiva e per ognuno degli indicatori implicanti una mera valutazione discrezionale, un giudizio sintetico scelto tra quelli innanzi indicati, cui corrisponde un coefficiente matematico espresso in termini di frazione. Il punteggio attribuito da ogni membro della Commissione per ciascun criterio sarà quello risultante dal prodotto tra il coefficiente corrispondente al giudizio assegnato (da 0/6 a 6/6) ed il massimo punteggio attribuibile per l'indicatore ($P_a = p_{max} * C$; dove P_a è il punteggio attribuito, P_{max} il punteggio massimo attribuibile e C è il coefficiente corrispondente al giudizio espresso da ogni membro della Commissione secondo le modalità sopra esposte). Il punteggio complessivo assegnato dalla Commissione ad ogni indicatore sarà quello risultante dalla media $((P_{a1} + P_{a2} + P_{a3} + \dots + P_{an})/n)$ dove P_{a1} , P_{a2} , P_{a3} , ..., P_{an} sono i punteggi assegnati da ciascuno dei membri della Commissione e n è il numero dei Commissari dei singoli punteggi attribuiti da ogni membro della Commissione secondo le modalità sopra esposte. Si precisa che il punteggio ottenuto dall'applicazione delle citate formule sarà arrotondato per eccesso o per difetto alla seconda unità decimale superiore o inferiore, in caso di presenza di decimali. L'arrotondamento avverrà per eccesso nel caso in cui il terzo decimale sia uguale o superiore a cinque. Nel caso contrario, si arrotonderà per difetto.

Formazione e Pari Opportunità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Calabria e sui siti istituzionali. In particolare con tale Decreto sono approvati:

- la graduatoria definitiva dei beneficiari di operazioni ammesse, con individuazione dei beneficiari delle operazioni non finanziabili per carenza di risorse;
 - l'elenco dei soggetti titolari di operazioni non ammesse a finanziamento con punteggio inferiore alla soglia minima prevista dall'Avviso.
2. Con il medesimo Decreto si provvede altresì a:
- concedere il finanziamento a favore dei beneficiari ammessi nei limiti delle risorse disponibili;
 - assumere l'impegno contabile a favore di ogni beneficiario finanziato.

4.9. Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione e adempimenti conseguenti

1. Il Settore trasmetterà ai beneficiari delle operazioni selezionate gli esiti della procedura di selezione e la conseguente ammissione a finanziamento.
2. Tutte le comunicazioni tra il Settore/Soggetto Gestore e il beneficiario avverranno esclusivamente via PEC.

4.10. Gestione delle economie

1. Fatto salvo quanto al par. 1.3 comma 2 del presente Avviso, le domande finanziabili, ma sprovviste in tutto o in parte di copertura finanziaria, potranno essere finanziate con le economie verificatesi successivamente, a partire dal primo progetto ammissibile, sulla base della posizione occupata in graduatoria.
2. Per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni finanziate con le economie secondo le previsioni di cui al precedente comma si applicheranno le pertinenti disposizioni del presente Avviso.

4.11. Modalità di erogazione del contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
 - a) erogazione di una **anticipazione pari al 40%** dell'importo dell'aiuto concesso a seguito di richiesta sottoscritta da parte del legale rappresentante del Beneficiario o, in alternativa, firmata digitalmente dal procuratore speciale del legale rappresentante dell'impresa e corredata dalla procura speciale o copia autentica della stessa munita delle necessarie dichiarazioni rese dal legale rappresentante e procuratore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con contestuale presentazione di apposita **fideiussione/polizza assicurativa. La richiesta di anticipazione è prodotta dal beneficiario entro il termine massimo di 30 giorni solari a far data dalla concessione dell'aiuto¹⁵;**
 - b) erogazione di un **acconto pari al 50%** dell'importo dell'aiuto al raggiungimento di un avanzamento pari almeno al 50% del totale del costo totale ammissibile dell'operazione dietro presentazione della documentazione di cui al successivo comma 4;
 - c) **erogazione del 10% a saldo**, previo ricevimento della documentazione di cui al successivo comma 5. **La richiesta di erogazione del saldo è prodotta dal beneficiario entro il termine massimo di 30 giorni solari a far data dal termine di cui al par. 3.3 comma 3 del presente avviso.**

¹⁵ Per quanto alla quota dell'OdR partecipante all'ATS, non è richiesta la produzione di fideiussione/polizza assicurativa qualora lo stesso sia rappresentato da un soggetto pubblico.

2. In particolare lo schema di erogazione del contributo è il seguente:

Anticipazione contributo (valore %)	1° Acconto		Saldo	
	(valore % contributo)	Avanzamento della spesa ¹⁶	(valore % contributo)	Avanzamento della spesa ¹⁷
40%	50%	50%	10%	100%

3. La documentazione da presentare per la **richiesta di anticipazione** è la seguente:

- a) richiesta di anticipazione secondo il format di cui all'Allegato 3 al presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
- b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa secondo il modello di cui in Allegato 5 al presente Avviso;

4. La documentazione da presentare per la **richiesta di acconto** di cui al precedente comma 1 lett. b), è la seguente:

- a) richiesta di pagamento acconto, secondo il format di cui all'Allegato 3 al presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
- b) Relazione tecnico scientifica sull'avanzamento del progetto secondo lo schema di cui all'allegato (?)

5. La documentazione da presentare per la richiesta di **erogazione del 10% a saldo** è la seguente:

- a) richiesta di pagamento a saldo, secondo il format di cui all'Allegato 4 al presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
- b) Relazione finale sulle attività svolte redatta e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria.
- c) Relazione tecnico scientifica, secondo il modello di cui all'allegato (?) e Copia dei deliverables previsti da ciascun WP in cui il progetto è articolato.

6. **Le erogazioni del contributo sono effettuate al Soggetto Capofila dell'ATS.**

7. **Il beneficiario può altresì richiedere direttamente il primo acconto, producendo il relativo avanzamento della spesa, per come rappresentato nella precedente tabella**

8. Le erogazioni dell'acconto e del saldo sono subordinate al positivo parere tecnico scientifico che determinerà, altresì, congruità e pertinenza dei costi sostenuti.

¹⁶ Ammontare, espresso in percentuale, dell'avanzamento delle spese sostenute dal beneficiario, rispetto all'importo complessivo dell'operazione ammessa a contributo, per l'accesso all'erogazione della quota di contributo di cui si tratta.

¹⁷ Ammontare, espresso in percentuale, dell'avanzamento delle spese sostenute dal beneficiario, rispetto all'importo complessivo dell'operazione ammessa a contributo, per l'accesso all'erogazione della quota di contributo di cui si tratta.

4.12. Garanzia a copertura dell'anticipazione

1. L'erogazione dell'anticipo di cui al **comma 1(a) del par. 4.11** è subordinata alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria che deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero.
2. La garanzia potrà essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 e ss.mm.ii., o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco di cui all'Art. 106 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa.
3. La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello di cui all'Allegato 5 al presente Avviso. La fideiussione/polizza assicurativa deve essere intestata alla Regione Calabria.
4. La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale del Beneficiario (ex L. n. 155 del 19 ottobre 2017 recante "Legge Delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" e successivi decreti attuativi).
5. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - a) il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
 - b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
 - d) la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Regione Calabria, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
 - e) il Foro di Catanzaro quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
 - f) l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
 - g) la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.
6. Ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la garanzia individualmente per la propria quota.

5. Obblighi del beneficiario, controlli e revoche

5.1. Obblighi del beneficiario

1. Il Beneficiario è obbligato a:
 - a) realizzare l'intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato e, comunque, nella misura minima del 75% % dei costi totali ammissibili. Tale misura è determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario approvato;
 - b) realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei;
 - c) realizzare l'intervento entro i termini previsti dal par. 3.2 del presente Avviso;
 - d) produrre le richieste di erogazione dell'aiuto secondo le modalità ed entro i termini previsto dal presente Avviso (cfr. par. 4.11);
 - e) rispettare le disposizioni di cui al punto 1.a) lettera i dell'art. 74 del Regolamento (UE) 2021/1060 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Calabria a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma assicurando un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione
 - f) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dalla Regione al Beneficiario;
 - g) conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
 - h) mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dalla Regione al Beneficiario;
 - i) comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
 - j) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Regionale;
 - k) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dalla Regione al Beneficiario;
 - l) impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, e/o dell'eventuale Gestore Concessionario/Organismo Intermedio,

- nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
- m) richiedere alla Regione Calabria l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all'intervento, con le modalità prescritte al par. 5.3 del presente Avviso;
 - n) rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Regione Calabria a tal fine;
 - o) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al par. 2.1, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 - p) garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.);
 - q) garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto dall'Art. 50 del Reg. (Ue) n. 2021/1060;
 - r) disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accrediti ed addebiti connessi all'attuazione dell'operazione;
 - s) assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - t) rispettare le disposizioni in materia di cumulo, di cui al par. 3.6;
 - u) rispettare le disposizioni in materia di delocalizzazione di cui al par. 16 dell'Art. 14 del Reg. 651/2014;
 - v) mantenere, per tutto il periodo di completamento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i **requisiti** per la concessione dell'aiuto di cui al **par. 2.1 ed al comma 1 del par. 2.2**¹⁸;
 - w) assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali dichiarati in sede di presentazione della domanda per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dalla Regione al Beneficiario – il termine è ridotto a tre anni per le PMI;
 - x) garantire il rispetto delle disposizioni della norma in materia di aiuti di stato applicabile;
 - y) ove sia richiesto dalla Regione Calabria, fornire alla medesima, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione;
 - z) adeguarsi a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione Calabria;
 - aa) ove ricorre, dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
 - bb) ove ricorre, dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
 - cc) assicurare la coerenza del progetto con il principio **"Do not Significant Harm – DNSH"** di cui alla Metodologia e Criteri di selezione delle Operazioni" del PR FESR 2014-2020 e i corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento, impegnandosi a tramettere, in fase di rendicontazione e monitoraggio del progetto, **le informazioni e la documentazione secondo le modalità previste dal presente Avviso e sulla scorta delle richieste di informazioni da parte dell'Amministrazione Regionale;**
 - dd) fornire i dati relativi al "titolare effettivo"¹⁹ sul sistema informativo SIURP;

¹⁸ Non si applica nel caso di variazione della classe dimensionale di appartenenza dell'impresa.

¹⁹ DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento

2. Il beneficiario che opera in qualità di capofila del Raggruppamento ammesso a finanziamento ha l'obbligo di:
 - a) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali; detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni, ai fini di controllo, alle persone e agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi all'erogazione del saldo del Contributo e in ogni caso fino al terzo anno successivo alla chiusura del Programma;
 - b) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento e dei partner del Raggruppamento, comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati;
 - c) curare la raccolta delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, anche dei partner del Raggruppamento ed inviarle alla Regione Calabria secondo le scadenze previste dall'Avviso o entro 7 giorni dalla richiesta della Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati.

5.2. Controlli

1. La Regione Calabria si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. Ai fini delle attività di verifica e controllo di cui al precedente comma, la Regione Calabria potrà avvalersi della collaborazione di esperti scientifici di settore.
3. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.

europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, Art. 3(6) definizione di «titolare effettivo»: **la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività** e che comprende almeno:
a) in caso di società: i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto; b) in caso di trust: i) il costituente; ii) il o i «trustee»; iii) il guardiano, se esiste; iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico; v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi; c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

4. La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
5. Il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'intervento, secondo quanto in merito disposto al par. 5.1 nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dalla Regione al Beneficiario.
6. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Calabria procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate.

5.3. Variazioni

1. Nel corso dell'attuazione il Beneficiario può presentare richiesta, adeguatamente motivata, di variazione dell'Intervento, adeguatamente motivata, che può riguardare:
 - a. il cronogramma dell'intervento, secondo le modalità di cui al successivo comma 5,
 - b. la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell'operazione e ferme restando le disposizioni di cui al par. 3.4 e ferma restando l'impossibilità di aumento del costo totale dell'intervento e dell'ammontare del contributo concesso;
 - c. altre modifiche diverse da modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
2. Il Beneficiario inoltra, al Settore, l'istanza di variazione, adeguatamente motivata, prima di mettere in atto le modifiche.
3. Il Settore valuterà la variazione richiesta e verificherà che non muti sostanzialmente il progetto per il quale il contributo è stato concesso.
4. La durata del processo di verifica sarà proporzionata alla complessità dell'operazione e l'esito, approvazione o rigetto, sarà comunicato via PEC al Beneficiario.
5. Nel caso in cui la variazione comprenda o riguardi il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento, l'Amministrazione Regionale può concedere, per una sola volta, una proroga della durata massima di 6 mesi. In questo specifico caso, l'istanza di variazione di cui al comma 2 è presentata dal beneficiario al più tardi 60 giorni prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione dell'intervento. La proroga del termine di realizzazione dell'intervento può essere concessa una sola volta.
6. Resta inteso che laddove la variazione comporti modifiche ai costi di progetto, la loro ammissibilità decorre dalla data di ricevimento, da parte del Settore, della richiesta di variazione qualora la stessa venga approvata con le modalità indicate al precedente comma 4.
7. **In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione o di mancata approvazione, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di decidere la revoca del Contributo.**
8. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell'Intervento la difformità totale o parziale rispetto al progetto originario, la parziale realizzazione dell'Intervento, la non corretta rendicontazione finale dello stesso.
9. Nei casi di cui al comma precedente la Regione, previo contraddittorio con il Beneficiario, procederà alla revoca parziale del Contributo.
10. Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Regione, con il provvedimento di revoca parziale è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

11. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero nei confronti del Beneficiario.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 10 e 11 si applicano anche ai casi di rideterminazione del Contributo per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede alla revoca totale sulla scorta delle disposizioni di cui al successivo par. 5.5.
13. Sono ammissibili - previa comunicazione alla Regione - variazioni del raggruppamento, ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al Contributo fino al completamento delle attività e della relativa rendicontazione, pena la revoca del Contributo. Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ecc. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza l'Intervento in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutto il Periodo di completamento. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.
14. È ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall'aggregazione, purché le attività realizzate da parte del partner uscente non sia superiore al 25% dell'intervento e purché la fuoriuscita del suddetto partner non ne muti significativamente la natura e funzionalità.
15. I partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione e i requisiti richiesti dall'Avviso.
16. In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano i requisiti di ammissibilità previsti e la sostituzione non comporti la violazione delle disposizioni di cui al presente Avviso. I partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.
17. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 13 a 16, il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del Contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite.
18. Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.
19. Le variazioni della composizione del raggruppamento:
 - devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partner che intendono subentrare;
 - devono essere presentate secondo le modalità di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo.

5.4. Cause di decadenza

1. Il Beneficiario decade dal beneficio del Contributo assegnato, con conseguente revoca dello stesso contributo, nei seguenti casi:
 - a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - b) mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti a pena di decadenza dall'Avviso al momento della presentazione della domanda;
 - c) presentazione di più di una domanda a valere sul presente Avviso.

5.5. Revoca del contributo

1. Sono motivi di revoca totale del Contributo:
 - a) la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - b) l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera d);
 - c) la mancata realizzazione di almeno il 75% dell'intervento ammesso a Contributo. La percentuale di realizzazione è determinata facendo riferimento ai costi dell'intervento effettivamente rendicontati, in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario approvato;
 - d) l'assoggettamento a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali (ex L. n. 155 del 19 ottobre 2017 recante "Legge Delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" e successivi decreti attuativi) per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
 - e) la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento incluse le disposizioni in materia di pubblicità;
 - f) l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - g) l'accertata causa di decadenza per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta comunque non sanabili e imputabili al Beneficiario, ovvero confermati con provvedimento definitivo (per dolo o colpa grave);
 - h) gli altri casi previsti dall'Atto di Adesione ed Obbligo, nonché dalle norme vigenti.
2. Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Calabria, il diritto ad esigere l'immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme già erogate e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso previsto dal presente Avviso, calcolato dal momento dell'erogazione.
3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
5. L'Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
6. L'Amministrazione Regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.
7. Al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme.
8. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione Regionale provvederà ad informare la struttura

regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.

9. Nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

5.6. Rinuncia al contributo

1. I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione al Settore di riferimento del Dipartimento competente.

BOLLA

6. Disposizioni finali

6.1. Informazione, pubblicità e comunicazione dei risultati

1. Il Beneficiario è obbligato al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto indicato dagli articoli 46-48 e dall'Allegato X del regolamento 1060/2021.
2. Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Avviso, il beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del PR FESR – FSE Calabria 2021/2027 e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del FSE + , Priorità 4 Occupazione “Una Calabria con più opportunità” dello Stato italiano e della Regione Calabria.
3. Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con la Regione Calabria, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese coinvolte.

6.2. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - General Data Protection Regulation (di seguito, “GDPR”), con riferimento al trattamento di dati personali che ricada nell'ambito di applicazione del GDPR, si informa che il titolare del trattamento è la Regione Calabria (di seguito “Titolare”).
2. I dati personali verranno acquisiti direttamente presso l'interessato. Potranno essere oggetto di trattamento le categorie di dati di seguito indicate:
 - i. **Dati personali:** Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) GDPR). I dati personali forniti dai Beneficiari saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.
 - ii. **Categorie particolari di dati personali:** Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati personali (ove richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o dello Stato italiano (art. 9, comma 2, lett. g) GDPR). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.
 - iii. **Dati relativi a condanne penali o reati:** Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia e di quelle ulteriori eventualmente richiamate nell'Avviso.
3. La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità

dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i dipendenti regionali assegnati [da completare]. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge e, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sul sito internet della Regione Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

4. I dati non saranno oggetto di trasferimento ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.
5. I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui all'Avviso e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.
6. L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli Artt. 15 e segg. del GDPR.
7. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente.
8. Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l'obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare l'irricevibilità o inammissibilità della domanda ovvero le altre conseguenze previste dall'Avviso o dalle disposizioni di legge applicabile.
9. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata a mezzo PEC ai seguenti recapiti _____.
10. I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) sono di seguito indicati:
_____.

6.3. Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è il _____, del _____ - Dipartimento _____ della Regione Calabria.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica _____.

6.4. Forme di tutela giurisdizionale

1. Avverso l'avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti interessati potranno presentare ricorso giurisdizionale nei modi e termini di legge

6.5. Informazioni e contatti

1. Per informazioni e chiarimenti sull' Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare:

Regione Calabria

Dipartimento _____

Settore _____
Cittadella Regionale
Viale Europa - Località Germaneto
88100 Catanzaro

2. Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti fino a 3 (tre) giorni prima della data di scadenza dell'Avviso.
3. Per facilitare le attività di comunicazione e informazione sul presente Avviso l'Amministrazione Regionale potrà mettere a disposizione dei soggetti richiedenti il sistema URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Soggetto Gestore.

6.6. Rinvio

1. Per quanto non esplicitato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa e agli atti amministrativi citati al par. 1.4 e alle disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del POR che costituiscono disposizioni vigenti per i partecipanti al presente Avviso.

BOLLA